

Diritto, religione, coscienza:  
il valore dell'equilibrio  
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di  
FRANCESCA OLIOSI

11

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)



Diritto, religione, coscienza:  
il valore dell'equilibrio  
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di  
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

ROSSELLA BOTTONI

IL PLURALISMO RELIGIOSO TRA  
DIRITTO DI PROSELITISMO E DIRITTO  
DI 'ESSERE LASCIATI IN PACE':  
QUALE PUNTO DI EQUILIBRIO?\*

**Abstract:** Questo contributo tratta dell'acceso dibattito internazionale intorno al diritto di proselitismo e a quello che sempre più spesso viene proposto come suo necessario limite, vale a dire quello di 'essere lasciati in pace'. Esamina i nodi del confronto dal punto di vista delle libertà individuali e collettive, e le specifiche declinazioni che esso assume nelle diverse regioni del mondo. Infine, individua alcune condizioni che potrebbero costituire un punto di partenza della difficile ricerca di un equilibrio tra i vari diritti in gioco.

**Parole chiave:** pluralismo religioso, diritto di proselitismo, diritto di 'essere lasciati in pace'.

**Religious pluralism between the right to proselytise and the right 'to be left alone': which point of balance?** This contribution focuses on the international heated debate on the right to proselytism and to what is presented more and more frequently as its necessary limitation, that is, the right to be left alone. It examines the issues at stake from the point of view of the individual and collective freedoms, as well as the specific declinations of this problem in the different regions of the world. Finally, it identifies some conditions that may constitute the starting point of the difficult search for a balance between the different rights concerned.

**Key words:** religious pluralism, right to proselytism, right to be left alone.

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.



1. *Il diritto di proselitismo vs. il diritto di 'essere lasciati in pace': i nodi del confronto*

In un bilancio sugli ultimi vent'anni del secolo scorso, Witte parlava di «età dickensiana», caratterizzata da norme giuridiche che offrivano la migliore protezione possibile dei diritti umani ma, al tempo stesso, da alcune delle peggiori violazioni degli stessi. Il diritto di libertà di religione e credo era particolarmente indicativo di questo paradosso: da un lato, la grande espansione degli ambiti di applicazione di tale diritto, riaffermato da più di 150 nuove disposizioni nei vari diritti interni e a livello internazionale; dall'altro, il fattore religioso come potente catalizzatore di forme di discriminazione, oppressione e belligeranza di tragiche proporzioni. È significativo che lo studioso abbia offerto come esempio paradigmatico la «guerra per le anime» combattuta, in parte sul piano teologico e in parte su quello giuridico, in Europa orientale, Russia, Africa e America latina<sup>1</sup>.

Non si tratta di un conflitto nuovo: tanto nel passato quanto ancora nel XXI secolo, il diritto di proselitismo è uno dei più controversi tra quelli di libertà di religione o credo. Un'avvertenza ricorrente negli studi in materia riguarda proprio il significato negativo attribuito a tale termine<sup>2</sup>, il quale però – come quegli stessi

---

<sup>1</sup> J. WITTE JR., *A Dickensian Era of Religious Rights: An Update on Religious Human Rights in Global Perspective*, in *William and Mary Law Review*, 2001, 3, pp. 707-711. Cfr. anche i contributi pubblicati sul n. 2/2019 di *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*; S. FERRARI, *Globalization, Postmodernism, and Proselytism*, in *Current Issues in Law and Religion. Volume IV*, a cura di S. FERRARI, R. CRISTOFORI, Routledge, London, 2013, pp. 131-132; G. CIMBALO, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, settembre 2011, pp. 1-50; J. WITTE JR., *Introduction: Pluralism, Proselytism, and Nationalism in Eastern Europe*, in *Journal of Ecumenical Studies*, 1999, 1-2, pp. 1-6.

<sup>2</sup> C. LYNCH, T.B. SCHWARZ; *Humanitarianism's Proselytism Problem*, in *International Studies Quarterly*, 2016, 4, p. 637; P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, in *BYU Law Review*, 2006, 3, p. 834; R.W. GARNETT, *Changing Minds: Proselytism, Freedom, and the First Amendment*, in *University of St. Thomas Law Journal*, 2005, 2, pp. 465-466; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Re-*

contributi raccomandano – non dovrebbe essere inteso come sinonimo di «forme religiose di influenza impropria o manipolatoria»<sup>3</sup>, ovvero ontologicamente «aggressivo»<sup>4</sup>. Alcuni ritengono di dover precisare, nella propria trattazione sul proselitismo, che tale termine, «nonostante la caratterizzazione emotiva», va inteso nel suo «significato neutrale di sforzi di persuasione volti a modificare delle convinzioni»<sup>5</sup>, e che l'eventuale connotazione negativa è esplicitata da aggettivi (per esempio, proselitismo *improprio*)<sup>6</sup>. Altri lamentano che la sua riduzione a un fenomeno invariabilmente negativo, «financo sinistro», impedisce di distinguere a livello terminologico tra «S. Paolo e quei missionari che usano tattiche senza scrupoli come, per esempio, pretendere che russi disperatamente poveri assistano a tutta la messa protestante prima di ricevere un pasto gratuito»<sup>7</sup>.

Non esiste una definizione giuridica di proselitismo<sup>8</sup>: tale termine è diventato tanto più impreciso quanto più se ne è fatto uso per descrivere i fenomeni più diversi, come corruzione, dolo e coercizione che, come è stato giustamente osservato, andrebbero considerati dei mali in sé, indipendentemente dalla circostanza che si accompagnino all'attività missionaria<sup>9</sup>. Non vi è nemmeno consen-

---

*ligion in International Human Rights Law*, in *BYU Law Review*, 1999, 1, p. 255; M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, in *The Ecumenical Review*, 1998, 4, p. 441; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, in *Emory International Law Review*, 1998, 1, pp. 495-496.

<sup>3</sup> S.A. DE FREITAS, *Proselytism and the Right to Freedom from Improper Irreligious Influence: the Example of Public School Education*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 2014, 3, p. 881.

<sup>4</sup> Cfr. *inter alia* E.H. BABER, *In defence of proselytizing*, in *Religious Studies*, 2000, 3, pp. 333-344.

<sup>5</sup> Così A.M. AAGAARD, *Proselytism and Privacy. Some Reflections on the Tan-tur Conference on Religious Freedom*, in *The Ecumenical Review*, 1998, 4, p. 464.

<sup>6</sup> Cfr. S. FERRARI, *Globalization, Postmodernism, and Proselytism*, cit., p. 127, nt. 1.

<sup>7</sup> L.A. UZZELL, *Don't Call it Proselytism*, ottobre 2004, in [www.firstthings.com/article/2004/10/dont-call-it-proselytism](http://www.firstthings.com/article/2004/10/dont-call-it-proselytism).

<sup>8</sup> N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., p. 556.

<sup>9</sup> L.A. UZZELL, *Don't Call it Proselytism*, cit.

so unanime se esso sia ricompreso tra le manifestazioni di libertà di religione o credo protette dagli strumenti di tutela dei diritti umani<sup>10</sup>. L'unico trattato internazionale che ne fa espressa menzione è la Convenzione americana sui diritti umani del 1969: ai sensi dell'art. 12, c. 1, il diritto di libertà di coscienza e di religione, di cui tutti sono titolari, include la libertà di mantenere, cambiare e *disseminare* la propria religione o credo, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato<sup>11</sup>. Peraltro, nemmeno in questo caso è impiegato il termine 'proselitismo', il quale dunque non compare in alcuno strumento internazionale di protezione del diritto di libertà di religione o credo<sup>12</sup>. Sempre negli anni Sessanta, una bozza della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (CIDCP) riconosceva a ogni persona adulta e sana di mente la libertà di dare e ricevere qualsiasi forma di insegnamento religioso e di provare a persuadere altri adulti mentalmente sani della verità delle proprie credenze, ma tale clausola è stata presto espunta. L'assenza di un riferimento esplicito al diritto di proselitismo è il sintomo della mi-

---

<sup>10</sup> P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 2008, 2, p. 259; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 275; M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., p. 444.

<sup>11</sup> Cfr. N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., pp. 542-547.

<sup>12</sup> R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, in *The Ecumenical Review*, 1998, 4, p. 435. Anche a livello costituzionale si riscontrano altri termini. Per esempio, ai sensi dell'art. 19 della Costituzione italiana «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne *propaganda* e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Al riguardo, si veda lo studio imprescindibile di J. PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018. Rimanendo nello spazio europeo, si riconosce la libertà di insegnare la propria credenza (art. 26, c. 2 Cost. Lituania) ovvero di diffonderla (art. 48, c. 2 Cost. Azerbaigian; art. 28 Cost. Federazione russa; art. 26, c. 4 Cost. Lituania). L'unica Costituzione europea a menzionare la parola 'proselitismo' è la Grecia, in una norma che ne prescrive però il divieto (art. 13, c. 2).

sura in cui questo è considerato questione sensibile in molti Paesi, ed è l'esito della difficoltà di individuare una formula condivisa<sup>13</sup>.

Diverse ragioni spiegano il sospetto, se non l'aperta ostilità, nei confronti del proselitismo, ma la principale è la difficoltà di bilanciarla con il diritto di mantenere la propria religione o credo senza ingerenze<sup>14</sup> o, più in generale, con quello di 'essere lasciati in pace'<sup>15</sup>. Non si tratta di espressioni sinonime. La prima libertà è sufficientemente tutelata dal divieto di coercizione<sup>16</sup> mentre la seconda chiama in causa anche il diritto a non essere offesi nelle proprie convinzioni<sup>17</sup>, e persino l'aspettativa di non essere esposti a forme di *uninvited speech* nello spazio pubblico (come nel caso di un proselita che fermi un passante per strada per distribuire materiale o iniziare una conversazione)<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 259; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 276.

<sup>14</sup> M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., p. 447.

<sup>15</sup> Cfr. P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 249.

<sup>16</sup> Per esempio, ai sensi dell'art. 18, c. 2 CIDCP «[n]essuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta». Cfr. anche T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., pp. 285 e 330 ss.

<sup>17</sup> P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 288 ss.; R.W. GARNETT, *Changing Minds: Proselytism, Freedom, and the First Amendment*, cit., p. 469; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., pp. 253 e 290 ss. Per un inquadramento generale, cfr. C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016; A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012; M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>18</sup> N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., p. 486; M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., pp. 445-446.

Nondimeno, larga parte della dottrina concorda sull'esistenza di un determinato grado di protezione giuridica del proselitismo<sup>19</sup>. In Europa, questo è stato espressamente riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CtEDU)<sup>20</sup> che, mediante un'operazione interpretativa, ha affermato che la libertà di manifestazione della religione «include in linea di principio il diritto di provare a convincere il proprio vicino, per esempio attraverso l'«insegnamento», mancando il quale ... la «libertà di cambiare la religione o il credo», di cui all'Art. 9, rimarrebbe probabilmente lettera morta»<sup>21</sup>. A level-

---

<sup>19</sup> Cfr. P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 258; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 276.

<sup>20</sup> Per un quadro generale della giurisprudenza della CtEDU sul fattore religioso, cfr. M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, ETS, Pisa, 2018; *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2012; J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2011, pp. 1-20.

<sup>21</sup> *Kokkinakis c. Grecia*, ricorso n. 14307/88, sentenza del 25 maggio 1993, par. 31. Per un commento, cfr. B.G. SCHARFFS, *Kokkinakis and the Narratives of Proper and Improper Proselytizing*, in *Religion and Human Rights*, 2017, 12, pp. 99-111; G. CIMBALO, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d'identità*, cit., pp. 36-38; P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., pp. 272-278; P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., pp. 828-831; K.A. DUNNE, *Addressing Religious Intolerance in Europe: The Limited Application of Article 9 of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms*, in *California Western International Law Journal*, 1999, 1, pp. 133-139; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., *passim*; M. HIRSCH, *The freedom of proselytism under the fundamental agreement and international law*, in *Catholic University Law Review*, 1998, 2, pp. 420-423; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., pp. 547-556; P. EDGE, *Kokkinakis v. Greece: A Response to Dr. Juss*, in *Journal of Civil Liberties*, 1997, 2, pp. 41-43; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 240-242; T.J. GUNN, *Adjudicating Rights of Conscience under the European Convention on Human Rights*, in *Religious Human Rights in Global*

lo globale, i principali documenti internazionali in materia di diritti umani riconoscono espressamente attività assimilabili al proselitismo (è il caso del par. 4 del Commento Generale del Comitato dei diritti umani n. 22 del 1993 sull'art. 18 CIDCP, che include «la libertà di preparare e distribuire testi o pubblicazioni religiose» tra le manifestazioni di libertà di religione o credo mediante le pratiche e l'insegnamento), ovvero menzionano l'importanza per alcune religioni di diffondere i loro messaggi e di provare a convertire gli altri (come il rapporto di Krishnaswami del 1960 ordinato dalla Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze dell'ONU e intitolato *Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practice*)<sup>22</sup>.

Come ogni altra manifestazione di libertà religiosa, il diritto di proselitismo non è assoluto, ma i limiti che vengono invocati sono diversi a seconda che esso venga posto in relazione dialettica con la libertà di rimanere fedeli alle proprie convinzioni senza subire pressioni, ovvero con quella di 'essere lasciati in pace'. La prima prospettiva tende a essere declinata come un'opposizione inconciliabile, per cui le due parti sono coinvolte in una sorta di gioco a somma zero: il proselita *guadagna* un adepto e il convertito *perde* la sua religione o credenza originaria, o viceversa<sup>23</sup>. Questo punto di vista non pone solo ampie limitazioni al proselitismo, ma giustifica anche restrizioni alla stessa libertà di convertirsi: l'opportunità di limitare un diritto, che invece gli *standard* internazionali di tutela delle libertà fondamentali qualificano come assoluto, è fondata sulla constatazione che il cambiamento della propria religione o credo non è necessa-

---

*Perspectives: Legal Perspectives*, a cura di J.D. VAN DER VYVER, J. WITTE JR., Martinus Nijhoff Publishers, Leida, 1996, pp. 318-325; S.S. JUSS, *Kokkinakis and Freedom of Conscience Rights in Europe*, in *Journal of Civil Liberties*, 1996, pp. 246-251.

<sup>22</sup> T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., pp. 276-277. Cfr. anche J. WITTE JR., *A Dickensian Era of Religious Rights: An Update on Religious Human Rights in Global Perspective*, cit., pp. 749-753; M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., p. 444.

<sup>23</sup> M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., p. 441.

riamente l'esito di una riflessione interna condotta autonomamente, ma può anche essere stimolato da sollecitazioni esterne, inclusa l'attività missionaria<sup>24</sup>. Questa considerazione ha avuto un forte peso in sede di redazione degli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, dove la progressiva riduzione dei margini di riconoscimento del diritto di convertirsi è stata funzionale anche al rafforzamento della posizione contraria al proselitismo. Secondo l'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione include la libertà di *cambiare* religione o credo. L'art. 18, c. 1 CIDCP del 1966 ha sostituito questa formula con la libertà di *avere* o di *adottare* una religione o un credo di propria scelta, garantendo così eguale protezione formale al mutamento e al mantenimento delle proprie credenze. Infine, l'art. 1 della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981 ha mantenuto solo la menzione della libertà di *avere* una religione. L'enfasi si è così spostata dal diritto di cambiare a quello di mantenere le proprie credenze<sup>25</sup>.

La seconda prospettiva, che mette il proselitismo in relazione con la libertà di 'essere lasciati in pace', fa invece entrare in gioco i limiti del diritto di manifestazione del pensiero. Questi, com'è noto, sono più numerosi di quelli posti alla libertà di religione o di credo. Per tale ragione, il diritto di esprimere un'idea (anche religiosamente connotata e volta a convincere il prossimo della bontà della propria visione e, correlatamente, dell'infondatezza di quella altrui) potrebbe essere soggetto a restrizioni maggiori al momento dell'incontro-scontro con quello a non essere offesi nelle proprie

---

<sup>24</sup> N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., pp. 494-495.

<sup>25</sup> P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., p. 814 ss.; M. HIRSCH, *The freedom of proselytism under the fundamental agreement and international law*, cit., pp. 411-415; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., pp. 502-527 e 560; R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, cit., pp. 435-436.

convinzioni<sup>26</sup>. A questo riguardo, Uzzel osserva però che viviamo in un'«età di persuasione, in cui siamo bombardati da messaggi politici e commerciali studiati per modificare i nostri pensieri e azioni», ma lo sfavore con cui è visto il proselitismo è riservato esclusivamente a quello religioso. A questa sola, nel libero mercato delle idee, si rimprovera la critica delle credenze altrui – censura che invece non è «quasi mai applicata alle ideologie laiche. Si immagina di provare a persuadere qualcuno dei meriti del capitalismo senza discutere dei difetti del socialismo, e viceversa»<sup>27</sup>. Anche altri studiosi si interrogano sulla fondatezza delle ragioni per cui il proselitismo è regolato più restrittivamente della propaganda politica, e non gli sono concessi gli stessi ampi ambiti di applicazione delle altre libere manifestazioni del pensiero<sup>28</sup>.

## *2. La trasposizione del conflitto dalla dimensione individuale a quella collettiva*

La questione del proselitismo, che in molti contesti può pure caratterizzarsi come un confronto tra due opposte libertà individuali, non può però essere ridotta – come avverte Danchin nella sua critica alla classica teoria liberale dei diritti – a una situazione in cui due soggetti, A e B, astrattamente intesi e privati di tutte le loro caratteristiche personali, si relazionano su un piano teorico di libertà uguale e perfettamente simmetrica. Le controversie sorte e le sfide

---

<sup>26</sup> Cfr. T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., pp. 279-280; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., p. 485.

<sup>27</sup> L.A. UZZELL, *Don't Call it Proselytism*, cit.

<sup>28</sup> Cfr. P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 269; P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., pp. 813-814 e 821; R.W. GARNETT, *Changing Minds: Proselytism, Freedom, and the First Amendment*, cit., p. 472; J. WITTE JR., *Human Rights and the Right to Proselytize: Inherent Contradictions?*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 2000, 94, p. 183; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 279.



poste al pluralismo religioso – caratteristica essenziale di ogni società democratica – non possono essere comprese senza considerare la dimensione collettiva dei diritti umani<sup>29</sup>. La conversione, esito del proselitismo, non incide solo sul piano individuale come libera scelta di appartenenza religiosa, ma anche su quello comunitario laddove l'identità confessionale e le pratiche culturali siano strettamente legate alla nascita e alla famiglia, «al sangue e alla terra, alla lingua e all'etnia»<sup>30</sup>. A livello teorico, questo si riflette nell'acceso dibattito sulle radici cristiano-occidentali dei diritti umani: tale derivazione, secondo i sostenitori del relativismo culturale, toglierebbe fondamento alla pretesa di applicare le libertà fondamentali a culture e società non occidentali, le quali andrebbero piuttosto protette da ingerenze esterne. In tale contesto, il proselitismo si configurerebbe come strumento di neo-colonizzazione e/o foriero di conflitti culturali, instabilità sociale, guerre religiose, dipendenza economica dall'Occidente e distruzione delle tradizioni e identità native<sup>31</sup>. Sul piano pratico, la visione che uno Stato ha del suo eventuale diritto-dovere di proteggere una o più specifiche religioni, come elemento costitutivo dell'identità culturale e della sicurezza politica ed economica nazionali, si concretizza nell'adozione di specifiche strategie di gestione della diversità che, a seconda dei casi, promuovono o mortificano il pluralismo religioso. Preme osservare che tali politiche non chiamano in gioco solo i diritti della maggioranza,

---

<sup>29</sup> P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., pp. 280, 284 e 317. Sui diritti collettivi, cfr. S. FERRARI, *Religious Rules and Legal Pluralism: An Introduction*, in *Religious Rules, State Law, and Normative Pluralism - A Comparative Overview*, a cura di R. BOTTONI, R. CRISTOFORI, S. FERRARI, Springer, Berlino, 2016, pp. 1-25; N. LERNER, *Group Rights and Legal Pluralism*, in *Emory International Law Review*, 2011, 25, pp. 829-851.

<sup>30</sup> J. WITTE JR., *A Primer on the Rights and Wrongs of Proselytism*, in *Cumberland Law Review*, 2001, 3, p. 622.

<sup>31</sup> J. WITTE JR., *A Dickensian Era of Religious Rights: An Update on Religious Human Rights in Global Perspective*, cit., p. 768; A.M. AAGAARD, *Proselytism and Privacy. Some Reflections on the Tantar Conference on Religious Freedom*, cit., p. 465; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., pp. 479 e 558.

ma anche quelli delle minoranze di mantenere la loro identità e tradizioni religiose: questione particolarmente critica per le popolazioni indigene<sup>32</sup>.

Nel corso del *Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders* del 2000 – il primo incontro di guide religiose e spirituali tenutosi presso l'ONU, con circa duemila partecipanti – la questione del proselitismo è stata tra le più dibattute. Abimbola, uno studioso nigeriano della religione degli Yoruba e *babalawo* (sacerdote) della stessa, ha invocato il diritto a essere lasciati in pace nel culto delle divinità degli antenati. Parlando a nome di tutte le popolazioni indigene, ha ricordato la storia di colonizzazione e schiavitù dell'Africa, divenuta un campo di battaglia in cui famiglie e comunità sono lacerate da conflitti religiosi; ha stigmatizzato i continui attacchi alle religioni tradizionali africane mediante l'uso invasivo dei mezzi di comunicazione di massa e la spesa da parte di invasori stranieri di milioni di dollari e, infine, ha invitato il mondo a imparare una lezione dalle credenze e pratiche non proselitizzanti delle religioni indigene dell'Africa e da quelle non violente di buddismo, induismo, taoismo, confucianesimo e altre fedi orientali. Nella medesima sede, anche un gruppo di induisti e buddisti ha affermato che l'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani dovrebbe essere interpretato in modo da non permettere il proselitismo<sup>33</sup>. Questa posizione comune richiede nondimeno di fare alcune precisazioni e operare dei distinguo.

Nelle religioni tradizionali africane, il proselitismo è effettivamente irrilevante. Anche la storia di abusi, conversioni forzate, di-

---

<sup>32</sup> S. FERRARI, *Globalization, Postmodernism, and Proselytism*, cit., pp. 129-131; P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., p. 811; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., *passim*; R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, cit., p. 440; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., *passim*.

<sup>33</sup> Cit. da K.P. PEDERSEN, *Universality of Moral Norms: A Human Rights Perspective*, in *The World's Religion After September 11. Volume 2. Religion and Human Rights*, Praeger, Westport, 2009, pp. 69-77.

struzione culturale e sociale e violenze sistematiche perpetrate soprattutto in epoca coloniale non può essere sottaciuta<sup>34</sup>. È stato osservato che molti africani oggi «identificano il cristianesimo con il colonialismo e l'islâm con l'intolleranza e la dominazione totalitaria. I gruppi religiosi stranieri, soprattutto occidentali, che competono per le anime africane sono accusati di trapiantare le loro rivalità in terra africana», generando così conflitti e divisioni in comunità prima unite e pacifiche<sup>35</sup>. Mutua si riferisce alle due religioni abramitiche come «fedi imperiali» che «hanno derubato gli africani di elementi essenziali della loro umanità»<sup>36</sup>: l'incontro del Cristianesimo e dell'islâm con le religioni africane tradizionali, dove virtualmente ogni aspetto della vita è intessuto del fattore religioso, è risultato in un genocidio culturale e nel collasso delle norme sociali soprattutto dell'Africa subsahariana. La posizione dello studioso nigeriano è un ardente *j'accuse*: in passato, le conversioni sono state imposte con la forza o comunque erano parte del pacchetto ideologico coloniale mentre, nell'età presente, le religioni proselitizzanti sono protette dalla nozione di diritti umani, la quale rende quelle africane tradizionali – per loro natura non competitive – inadatte a misurarsi nel mercato delle idee<sup>37</sup>.

Al tempo stesso, sorge la domanda se tale questione non sia *anche* il sintomo di criticità più generali, che sarebbe illusorio pensare di risolvere solo limitando o vietando il proselitismo. Il primo di questi problemi è l'insufficiente protezione delle religioni africane

---

<sup>34</sup> A.S. GARBA, *The right to freedom of religion: An historical perspective from Africa*, e I.A. AKINLOYE, *The right to freedom of religion or belief: African perspectives*, in *Routledge Handbook of Freedom of Religion or Belief*, a cura di S. FERRARI, M. HILL, A.A. JAMAL, R. BOTTONI, Routledge, Londra, 2021, rispettivamente pp. 44-55 e 189-202.

<sup>35</sup> J.D. VAN DER VYVER, *Religious Freedom and Proselytism. Ethical, Political and Legal Aspects*, in *The Ecumenical Review*, 1998, 4, p. 423.

<sup>36</sup> M. MUTUA, *Limitations on Religious Rights: Problematizing Religious Freedom in the African Context*, in *Buffalo Human Rights Law Review*, 1999, 5, p. 75.

<sup>37</sup> Cfr. anche M. MUTUA, *Proselytism and Cultural Integrity*, in *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, a cura di T. LINDHOLM, W.C. DURHAM JR., B.G. TAHZIB-LIE, Martinus Nijhoff Publishers, Leida, 2004, pp. 651-668.

tradizionali. Come ricorda Hackett, per alcuni semplicemente non esistono: esse non sarebbero che una categoria inventata da accademici e organizzatori di convegni sulla libertà religiosa. La studiosa lamenta anche il silenzio costituzionale che circonda le culture indigene in molti Stati africani contemporanei, che così perpetuano la politica di ripudio di epoca coloniale<sup>38</sup>. Anche van der Vyver nota come l'ostilità nei confronti del proselitismo si accompagni ad accuse di insensibilità verso i valori delle religioni africane tradizionali: coloro che spingono per la conversione religiosa sono biasimati per la loro insistenza che si abbandonino anche le istituzioni indigene e lo stile di vita consuetudinario africano<sup>39</sup>. Queste considerazioni portano al secondo problema le cui cause si imputano al proselitismo, vale a dire la distruzione o la mancata considerazione nei confronti di valori, consuetudini e strutture sociali ed economiche tradizionali. A tal proposito, Lynch e Schwarz criticano una diffusa tendenza a una censura selettiva: da un lato, si considerano con immediato sospetto le organizzazioni non governative confessionali, senza distinguere quelle che, per statuto, si astengono espressamente da ogni forma di intervento suscettibile di promuovere uno specifico punto di vista religioso; dall'altro, si ignora volutamente che anche le attività degli operatori ispirati da ideologie laiche possono drammaticamente alterare culture e costumi locali, in nome di un «filantropocapitalismo» promotore di specifiche politiche economiche. Molte agende umanitarie insistono su programmi di sviluppo sostenibile che, però, dal punto di vista delle comunità africane (e non solo), puntano sul libero mercato, ma non sull'equa redistribuzione della ricchezza e sulla riduzione della povertà e della vio-

---

<sup>38</sup> R.I.J. HACKETT, *Regulating Religious Freedom in Africa*, in *Emory International Law Review*, 2011, 25, pp. 870-872. Cfr. anche P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 283.

<sup>39</sup> J.D. VAN DER VYVER, *Religious Freedom and Proselytism. Ethical, Political and Legal Aspects*, cit., p. 423.

lenza, o introducono strumenti finanziari e commerciali globali incompatibili con la tradizionale gestione comunitaria delle risorse<sup>40</sup>.

Il genocidio culturale prodotto dal proselitismo religioso è un tema attualissimo anche in Paesi occidentali quali gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia, dove molta attenzione è giustamente rivolta oggi alla 'generazione rubata' di bambini rapiti ai genitori in popolazioni indigene, ed educati in scuole religiose finanziate dallo Stato. Nemmeno queste deplorevoli pagine della storia possono essere riduttivamente interpretate come il frutto di un eccesso di zelo missionario, ma si comprendono solo nel contesto di abusi sostenuti dalle autorità statali come parte di un progetto di modernizzazione (ovvero la civilizzazione di popoli ritenuti primitivi e arretrati) e di nazionalizzazione (declinata come assimilazione culturale): la responsabilità di Chiese, scuole e associazioni missionarie cristiane va dunque di pari passo con quella di governi liberali e democratici ispirati da dottrine laiche ed esecutori di norme giuridiche secolari<sup>41</sup>.

Riguardo all'Asia, molta dottrina si concentra sull'islâm trattando di religioni ostili all'apostasia dei propri fedeli<sup>42</sup> e, di conseguenza, sospettose nei confronti di attività di proselitismo a loro dirette (o suscettibili di offenderne i sentimenti religiosi)<sup>43</sup>. Alcuni sottolineano che l'ebraismo e l'induismo non sono proselitizzanti per ragioni teologiche o storiche, e che il buddismo, pur essendo stato

---

<sup>40</sup> C. LYNCH, T.B. SCHWARZ, *Humanitarianism's Proselytism Problem*, cit., pp. 636-646.

<sup>41</sup> M. RAMSTEDT, *Religious Proselytization of Indigenous Peoples*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, 2, pp. 684-688.

<sup>42</sup> Sull'apostasia nell'islâm, cfr. C. CIANITTO, R. BOTTONI, *Apostasy and consequences on family life in Jewish, Christian and Islamic laws*, in *Law, Religion and the Family in Africa*, a cura di M.C. GREEN, F. KABATA, African Sun Media, Stellenbosch, 2021, pp. 99-101.

<sup>43</sup> Cfr. S. FERRARI, *Globalization, Postmodernism, and Proselytism*, cit., pp. 133-134; P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., *passim*; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., pp. 281-284; N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., *passim*.

caratterizzato da un'intensa attività missionaria, non avanza pretese di esclusività di appartenenza<sup>44</sup>. Tuttavia, la distinzione tra le religioni proselitizzanti e quelle che non lo sono appare poco risolutiva per la comprensione dei conflitti religiosi contemporanei: in molti Paesi, indipendentemente dalla tradizione religiosa prevalente, l'atteggiamento dominante nei confronti del proselitismo è di malcelata insofferenza o di aperto rifiuto<sup>45</sup>. Altri tracciano una netta distinzione tra le religioni abramitiche e quelle indiane: così Sharma, che afferma che le seconde sono più aperte, plurali, diverse e tolleranti delle prime<sup>46</sup>. L'assunto che queste siano meglio predisposte verso la libertà religiosa è però contraddetto dalle restrizioni governative poste all'attività delle minoranze e dall'ostilità sociale che esse sperimentano in diversi Paesi a maggioranza induista o buddista. In particolare, la libertà di proselitismo e/o quella di convertirsi è limitata in Mongolia, Myanmar, Sri Lanka, Cambogia, Bhutan, Nepal e diversi Stati dell'Unione indiana: «la ragione di questi provvedimenti potrebbe ... rispondere alla precipua volontà di proteggere una sorta di ordine sociale collettivo, il quale si impernia anche sull'uniformità confessionale della popolazione»<sup>47</sup>.

La dimensione comunitaria e nazionale delle controversie intorno al proselitismo è divenuta rilevante anche nello spazio europeo, dove i conflitti tra due diritti individuali si sono trasformati in scontri di civiltà. Il punto di partenza è la sentenza Kokkinakis del 1993,

---

<sup>44</sup> R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, cit., p. 430. Tuttavia, l'ebraismo ha conosciuto periodi di apertura verso il proselitismo. Cfr. L.H. FELDMAN, *Proselytism by Jews in the Third, Fourth, and Fifth Centuries*, in *Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period*, 1993, 19, pp. 1-58.

<sup>45</sup> Su Israele cfr. M. HIRSCH, *Freedom of Proselytism. Reflections on International and Israeli Law*, cit., pp. 446-447; R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, cit., p. 439.

<sup>46</sup> A. SHARMA, *Building an inter-religious notion of the right to freedom of religion: Dangers, opportunities and goals*, in *Routledge Handbook of Freedom of Religion or Belief*, cit., pp. 148-150.

<sup>47</sup> N. TONTI, *Limitazioni alla libertà religiosa a geometria variabile. Il composito panorama delle anti-proselytisation e delle anti-conversion laws nei Paesi a maggioranza buddista e induista*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, 2, p. 729.

dove la CtEDU ha distinto tra «testimonianza cristiana» e «proselitismo improprio». La prima è descritta in un rapporto del 1956 del Consiglio ecumenico delle Chiese come «missione essenziale e responsabilità di ogni cristiano e di ogni Chiesa» e, in quanto tale, è da considerarsi come una manifestazione protetta di libertà di religione e di credo; il secondo, citando «il medesimo rapporto, può prendere la forma di attività che offrono vantaggi materiali o sociali al fine di guadagnare adepti o esercitano pressioni indebite su soggetti in stato di difficoltà o bisogno; può anche comportare l'uso della violenza o lavaggio del cervello»: pertanto non è compatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà altrui<sup>48</sup>. Scharffs ha commentato che queste due declinazioni del proselitismo – lungi dall'essere precise categorie giuridiche – finiscono con il diventare narrazioni alternative dei fatti svolti in una specifica controversia, dove vince chi ricostruisce l'accaduto con maggiore persuasione<sup>49</sup>. Il tentativo di convertire qualcuno – nel caso Kokkinakis, si trattava della moglie di un cantore di una chiesa ortodossa – è una pacifica manifestazione di libertà religiosa come ha concluso la maggioranza della CtEDU, oppure «uno stupro delle convinzioni altrui» come ha sostenuto veementemente il giudice dissenziente Valticos<sup>50</sup>? Ciò che conta sottolineare in questa sede è che i medesimi fatti sono stati ricostruiti in modo diametralmente opposto, e che tale indeterminazione ha avuto come esito la dilatazione della discrezionalità assegnata a pubblici ministeri e giudici. Così, la sentenza Kokkinakis ha preparato «il terreno a una successiva giurisprudenza sul proselitismo che è mutevole, senza principi guida e incoerente»<sup>51</sup>.

Basti pensare alle controversie sui simboli religiosi, di cui si è tanto discussa la natura di proselitismo<sup>52</sup>, e che possono essere com-

---

<sup>48</sup> *Kokkinakis c. Grecia*, cit., par. 48.

<sup>49</sup> B.G. SCHARFFS, *Kokkinakis and the Narratives of Proper and Improper Proselytizing*, cit., pp. 100 e 110.

<sup>50</sup> *Kokkinakis c. Grecia*, cit.

<sup>51</sup> B.G. SCHARFFS, *Kokkinakis and the Narratives of Proper and Improper Proselytizing*, cit., p. 110.

<sup>52</sup> *Ivi*, pp. 100 e 110-111.

prese solo nel contesto del dibattito dei diritti collettivi che alcune comunità religiose – tipicamente quelle costituite da immigranti – reclamerebbero non solo per sottrarsi alle regole giuridiche valide per tutti gli altri sul territorio nazionale<sup>53</sup>, ma anche per imporre i propri principi e pratiche al resto della cittadinanza. Nel caso *Lucia Dahlab c. Svizzera*, la CtEDU ha affermato che il velo islamico è un «segno esteriore forte» e suscettibile di «avere un qualche tipo di effetto proselitizzante, visto che appare imposto alle donne da un precetto prescritto nel Corano e che ... è arduo far quadrare con il principio di eguaglianza di genere. Appare pertanto difficile riconciliare il porto del velo islamico con il messaggio di tolleranza, rispetto per gli altri e, soprattutto, eguaglianza e non discriminazione che tutti gli insegnanti in una società democratica devono trasmettere ai loro allievi»<sup>54</sup>. In Francia dal 2004 è vietato portare simboli religiosi ostentati nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado a eccezione delle università, «in parte perché tale pratica costituisce un esercizio di pressione, provocazione, proselitismo e propaganda»<sup>55</sup>. In Svizzera nel 2009 si è svolta un'iniziativa popolare per vietare la costruzione di minareti, definiti dal comitato promotore simboli che veicolano messaggi quali l'islamizzazione del Paese, l'imposizione del *burqa*, i matrimoni non consensuali e la mutilazione genitale femminile<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> N. LERNER, *Group Rights and Legal Pluralism*, cit., pp. 847-849.

<sup>54</sup> Ricorso n. 42393/98, decisione di ammissibilità del 15 febbraio 2001. Cfr. M. CIRAVEGNA, *La nozione di «segno esteriore forte» tra problemi di definizione e presunzione di lesività: la sentenza «Dahlab c. Svizzera»*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, cit., pp. 141-145; P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., pp. 833-834.

<sup>55</sup> P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 250. Cfr. anche A. FERRARI, *Velo musulmano e laicità francese: una difficile integrazione*, in *Islam ed Europa: i simboli religiosi nei diritti del vecchio continente*, a cura di S. FERRARI, Carocci, Bari, 2006, pp. 93-132.

<sup>56</sup> Il testo degli argomenti del comitato d'iniziativa è consultabile in [www.bk.admin.ch/bk/it/home/dokumentation/volksabstimmungen/volksabstim-](http://www.bk.admin.ch/bk/it/home/dokumentation/volksabstimmungen/volksabstim-)



Persino il caso Lautsi<sup>57</sup> – che verteva sulla legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche di una scuola pubblica e, pertanto, avrebbe dovuto rimanere nei confini di un conflitto tra le visioni cattolica e areligiosa di laicità – è stato trasposto nel più ampio contesto del dibattito sull'immigrazione e sui valori da trasmettere ad alcuni (ma significativamente non tutti i) migranti. La sentenza del 17 marzo 2005 del TAR Veneto ha descritto il crocifisso anche come un simbolo di grande valore pedagogico per gli extracomunitari: esso «assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni inte-

---

*mung-20091129.html*. Cfr. anche V. PACILLO, "Die religiöse Heimat". Il divieto di edificazione di minareti in Svizzera ed Austria, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2010, 1, pp. 199-226.

<sup>57</sup> Fiumi di inchiostro sono stati versati per commentare questo caso, e ragioni di spazio non consentono di dar conto dell'abbondante dottrina in materia. Mi limito a segnalare P. ANNICCHINO, *Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso «Lautsi» e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, cit., pp. 179-193; A. BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che «dà a pensare»*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, 6, pp. 281-290; M. TOSCANO, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, ottobre 2011, pp. 1-48; V. TURCHI, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus*, *ivi*, ottobre 2011, pp. 1-23; P. ANNICCHINO, *Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights*, *ivi*, maggio 2010, pp. 1-19; C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, in *La cittadinanza europea*, 2010, 1-2, pp. 33-66; N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, maggio 2010, pp. 1-18; F. CORTESE, *Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli «imbarazzi» del giurista*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, 4, pp. 877-884; M. TOSCANO, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, maggio 2010, pp. 1-82; G. D'ANGELO, *Neutralità delle istituzioni e neutralizzazione dello spazio pubblico nel caso dei simboli religiosi. Frammenti ricostruttivi nella prospettiva del diritto ecclesiastico comparato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2008, I, pp. 489-524.

gralismo – religioso o laico che sia – che impregnano di sé il nostro ordinamento»<sup>58</sup>. La grande incertezza sulla nozione di proselitismo ha influenzato anche le due opposte decisioni della CtEDU: mentre la Terza Sezione ha constatato una violazione ritenendo il crocifisso un potenziale strumento di pressione su coloro che professano altre religioni o credi<sup>59</sup>, la Grande Camera ha ribaltato la decisione precedente escludendo l'effetto nocivo del simbolo in questione, in quanto «passivo» e pertanto inidoneo a veicolare messaggi proselitizzanti<sup>60</sup>.

### 3. Osservazioni conclusive

La difficile ricerca di un punto di equilibrio tra i vari diritti in gioco, pur avendo come fondamento comune il rispetto degli *standard* internazionali di tutela della libertà di religione o credo, deve necessariamente tenere in conto le diverse circostanze specifiche, le quali possono richiedere l'adozione di differenti strategie di gestione della diversità religiosa<sup>61</sup>. L'obiettivo, in ogni caso, non deve essere la difesa aprioristica di un diritto piuttosto che un altro, ma la promozione effettiva del pluralismo confessionale e culturale e la riduzione dei conflitti religiosi. In questo delicato bilanciamento, non si dovrebbe dimenticare che una società democratica non è quella priva di conflitti; essa è tale nella misura in cui è plurale e, come la CtEDU ha osservato, la conflittualità è una conseguenza inevitabile dell'esistenza di una pluralità di visioni del mondo: «il ruolo delle autorità in tali circostanze non è rimuovere la causa della tensione

---

<sup>58</sup> Il testo della sentenza è pubblicato in [www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=17792](http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=17792).

<sup>59</sup> *Lautsi c. Italia*, ricorso n. 30814/06, sentenza del 3 novembre 2009, par. 50.

<sup>60</sup> Sentenza del 18 marzo 2011, par. 72.

<sup>61</sup> P.G. DANCHIN, *Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law*, cit., p. 255; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 253.

eliminando il pluralismo, bensì assicurare che i gruppi in competizione si tollerino l'un l'altro»<sup>62</sup>.

Il primo dei requisiti, che delimitano il perimetro entro cui elaborare la soluzione migliore in un determinato contesto locale o nazionale, è il riconoscimento del diritto assoluto di cambiare religione o credo. Esso comporta, come corollario, la garanzia di un certo margine di libertà di proselitismo, a cui dovrebbero essere concessi gli stessi ambiti di applicazione delle altre manifestazioni del pensiero volte a persuadere della bontà della propria idea. Così, rimarrebbe il limite del divieto di discorsi di incitamento all'odio religioso, mentre la libertà a non essere esposti a opinioni contrarie non sarebbe garantita. Non si potrebbe invocare il diritto di non subire forme di *uninvited speech* nello spazio pubblico, e si dovrebbe garantirlo solo nelle c.d. strutture segreganti e in tutte quelle situazioni dove i destinatari dell'attività di proselitismo non sono liberi di sottrarsi e/o sono suscettibili di subire forme di costrizione fisica o psicologica (*captive audience*)<sup>63</sup>.

Rispetto all'esercizio di pressioni indebite, preme osservare che, benché diversi studiosi si siano concentrati sugli effetti coartanti del proselitismo, tanto gli individui quanto le comunità a cui appartengono dovrebbero essere liberi in primo luogo dalle coercizioni operate dallo Stato o da pubbliche autorità<sup>64</sup>. La difesa dei valori culturali nazionali – inevitabilmente plasmata anche dal fattore religioso – o della sicurezza politica ed economica del Paese non può sostan-

---

<sup>62</sup> *Serif v. Greece*, ricorso n. 38178/97, sentenza del 14 dicembre 1999, par. 53. Lo stesso principio è stato espresso nella giurisprudenza statunitense. Cfr. R.W. GARNETT, *Changing Minds: Proselytism, Freedom, and the First Amendment*, cit., p. 473.

<sup>63</sup> N. LERNER, *Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights*, cit., p. 486.

<sup>64</sup> Cfr. P.M. TAYLOR, *The Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious Expression*, cit., pp. 815-816; T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 331.

ziarsi in pratiche di assimilazione e omogeneizzazione<sup>65</sup>. Come ha argomentato van der Vyver, «i valori sostenuti per mezzo della coercizione statale e non di convinzioni personali o persuasione individuale perdono la loro qualità etica. Trasformando norme morali e religiose in disposizioni di legge, i detentori del potere non rafforzano il regno spirituale che vorrebbero stabilire, ma privano la società del suo tessuto morale»<sup>66</sup>.

Una speciale protezione dovrebbe essere riservata alle popolazioni indigene, storicamente trascurate dai diritti nazionali e a livello internazionale, con un degno riconoscimento in primo luogo del diritto di esistere e, poi, come conseguenza necessaria, di vivere secondo le proprie tradizioni religiose mantenendo la propria specifica identità. È in particolare in questo ambito che il proselitismo dovrebbe imporsi linee guida o codici di buona condotta, astenendosi volontariamente da attività missionarie presso minoranze culturalmente vulnerabili<sup>67</sup>. Al tempo stesso, si dovrebbe essere consci dell'irrealizzabilità dell'aspettativa di cristallizzare la propria identità religiosa, congelandola nel tempo e nello spazio e impermeabilizzandola da ogni forma di influenza esterna<sup>68</sup>. In regioni come l'Africa subsahariana, il sincretismo religioso è molto diffuso: è stato osservato che molti cristiani e musulmani seguono pratiche proprie delle tradizioni religiose indigene ed estranee a quelle abramitiche<sup>69</sup>, e che la Chiesa cattolica è l'unica tra quelle dominanti nella Repubblica del Sud Africa a non aver sperimentato un significativo declino, grazie alla politica di inculturazione e di accomodamento del-

---

<sup>65</sup> T. STAHNKE, *Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law*, cit., p. 307 ss.

<sup>66</sup> J.D. VAN DER VYVER, *Religious Freedom and Proselytism. Ethical, Political and Legal Aspects*, cit., p. 428.

<sup>67</sup> S. FERRARI, *Globalization, Postmodernism, and Proselytism*, cit., p. 135; J. WITTE JR., *A Primer on the Rights and Wrongs of Proselytism*, cit., pp. 627-628.

<sup>68</sup> J. WITTE JR., *Human Rights and the Right to Proselytize: Inherent Contradictions?*, cit., p. 184.

<sup>69</sup> THE PEW FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFE, *Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa*, aprile 2010, in [www.pewforum.org](http://www.pewforum.org).

la liturgia alle pratiche indigene africane<sup>70</sup>. Questi esempi sembrano suggerire la possibilità di esiti fecondi dell'incontro tra diverse tradizioni religiose, dove lo sforzo di adattamento è a carico anche del soggetto proselitizzante, e non comporta più la rinuncia da parte del convertito della cultura nativa. Ciò riporta agli impegni propri di uno Stato democratico, con cui si chiude il cerchio di una gestione virtuosa della diversità religiosa: il superamento della percezione del proselitismo come una minaccia laddove l'identità culturale nazionale è legata a una religione tradizionale; l'accettazione dell'idea che i gruppi religiosi non sono monoliti statici e immutabili ma possono crescere o diminuire in seguito a libere conversioni, e anche conoscere trasformazioni culturali e identitarie; l'assunzione responsabile del ruolo di risolutore delle controversie che inevitabilmente possono sorgere in una società plurale<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> J.D. VAN DER VYVER, *Religious Freedom and Proselytism. Ethical, Political and Legal Aspects*, cit., p. 423.

<sup>71</sup> R. MINNERATH, *Church/State Relations. Religious Freedom and "Proselytism"*, cit., p. 440.

## GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M<sup>a</sup>. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

## INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i> .....	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i> .....	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i> .....	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i> .....	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i> .....	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i> .....	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i> .....	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i> .....	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i> .....	171



Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i> .....	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i> .....	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i> .....	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i> .....	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i> .....	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i> .....	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i> .....	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i> .....	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i> .....	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i> .....	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i> .....	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i> .....	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i> .....	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i> .....	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i> .....	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i> .....	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i> .....	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M <sup>a</sup> . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana .....</i>	563
<i>Gli autori .....</i>	583

## *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese  
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660